

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 836 in data 21-02-2024

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES, COMMA 11-BIS DEL D.LGS. 152/2006, APPROVATO CON P.D. 853 IN DATA 24 FEBBRAIO 2024.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale” con particolare rilievo a quanto previsto all'art. 29-decies, comma 11-bis dove si prevede la definizione di un piano d'ispezione ambientale a livello regionale periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma caratterizzato dai seguenti elementi:
 - un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
 - la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
 - un registro delle installazioni coperte dal piano;
 - le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
 - le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
 - se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;
- considerato che l'Autorità regionale competente in materia di AIA ha provveduto ad approvare con Provvedimento Dirigenziale n. 3802 in data 14 ottobre 2015 il Piano di Ispezione Ambientale della Regione Valle d'Aosta;

- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 7728 in data 27 dicembre 2017 con il quale si è provveduto ad aggiornare il Piano di Ispezione Ambientale in oggetto;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 853 in data 24 febbraio 2021 con il quale si è provveduto ad approvare il 2° aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale in oggetto;
- ritenuto opportuno provvedere ad un ulteriore aggiornamento dei contenuti del Piano in oggetto, alla luce dell'esperienza acquisita;
- preso atto del parere tecnico espresso da ARPA VDA in data 12/02/2024 al prot. n. 1156/TA, espresso a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione regionale competente in materia di A.I.A. con nota prot. n. 9276/TA del 14/12/2023;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1. di definire l'aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del Decreto Legislativo 152/2006, allegato al presente provvedimento;
2. di stabilire che l'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
3. di stabilire che il presente allegato, al punto 2, abbia le funzioni di registro regionale delle installazioni coperte dal piano di cui al punto precedente, in base a quanto previsto alla lettera c) del comma 11-bis dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006;
4. di stabilire che la Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alle imprese sottoposte ad A.I.A., al Corpo forestale della Valle d'Aosta, all'ARPA della Valle d'Aosta e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

3° AGGIORNAMENTO

**PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

APPROVATO CON P.D. N. 3802/2015

AGGIORNATO CON P.D. N. 7728/2017

AGGIORNATO CON P.D. N. 853/2021

FEBBRAIO 2024

1. Introduzione

Il Piano regionale d'ispezione ambientale (di seguito "Piano") viene espressamente previsto quale strumento all'interno del quale devono essere definite le attività ispettive da condurre presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA-IPPC). Tali attività, svolte con oneri a carico del Gestore, hanno come obiettivo l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. A tal fine, le attività ispettive suddette devono accertare:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
- la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione
- che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Il Piano deve, inoltre, essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie
- f) le eventuali disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Infine, è previsto che il Piano venga periodicamente aggiornato a cura della Regione ogni qualvolta intervengano modifiche agli elementi di cui sopra e avendo a riferimento anche una valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni AIA interessate che consideri almeno i seguenti elementi:

- 1) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti
- 2) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione
- 3) la partecipazione del Gestore dell'installazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit EMAS di cui al regolamento CE n. 1221/2009.

2. Registro regionale delle installazioni coperte dal presente piano

Le installazioni coperte dal presente Piano sono le seguenti:

- Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta – AIA rinnovata con P.D. n. 6011 in data 28 dicembre 2012 e s.m.i.;
- Heineken Italia S.p.A. di Pollein (AO) – AIA rinnovata con P.D. n. 4232 in data 16 ottobre 2013 e s.m.i.;

- Magnesium components Verrès s.r.l. di Verrès (AO) – AIA rinnovata con P.D. n. 4233 in data 16 ottobre 2013 e s.m.i.;
- Enval s.rl. - Centro regionale trattamento rifiuti inerti di Brissogne (AO) – AIA rinnovata con P.D. n. 5661 in data 20 dicembre 2013 e s.m.i. e oggetto di variante sostanziale con P.D. n. 4030 in data 10 luglio 2019 e s.m.i.;
- Pontey s.c.a.r.l. Discarica di rifiuti speciali di Pontey (AO) – AIA rilasciata con P.D. n. 5079 in data 5 dicembre 2008 e rinnovata con P.D. 725/2012 e s.m.i..

3. Criteri adottati per l'aggiornamento del Piano

In considerazione di quanto finora esposto emerge che il Piano viene aggiornato in quanto, a distanza di tre anni, deve essere compiuta una nuova valutazione dei rischi ambientali delle installazioni in AIA considerando gli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) del par. 1, mentre nessun nuovo dato è intervenuto nel frattempo a modificare il quadro relativo agli elementi di cui ai punti da a) a f) del paragrafo precedente.

La valutazione aggiornata degli elementi indicati al paragrafo precedente è stata condotta mediante il supporto del “Sistema di Supporto per la Programmazione dei Controlli” (SSPC).

Tale strumento di valutazione, già adottato in occasione della stesura del primo Piano approvato con PD n. 3802/2015, deriva da un'implementazione di un analogo sistema, denominato *Integrated Risk Assessment Method* (IRAM), elaborato in sede di Unione Europea su indicazione della *European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law* (IMPEL) ed è stato adottato come strumento di riferimento dal Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali con delibera del consiglio federale del SNPA n. 63/CF del 15/03/2016.

Lo strumento SSPC consente di effettuare una valutazione sui rischi ambientali delle installazioni interessate dall'AIA secondo quanto disposto dalla normativa vigente, considerando i seguenti elementi:

- impatto potenziale sulla salute umana e sull'ambiente (profilo aziendale IPPC)
- impatto reale ovvero emissioni ambientali (matrici aria, acqua e rifiuti)
- vulnerabilità ambientale (aree protette, popolazione, suolo e siti contaminati)
- adesione del Gestore alle certificazioni ambientali e inosservanze riscontrate rispetto all'AIA.

Nell'Allegato 1 viene riportato l'elenco dei parametri che compongono l'algoritmo di calcolo del sistema SSPC con una breve descrizione degli stessi.

A seguito dell'applicazione del sistema SSPC ogni installazione AIA-IPPC viene caratterizzata da un proprio indice di rischio compreso tra 1 ("rischio basso") e 10 ("rischio alto"). La graduatoria delle aziende secondo questo indice viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

4. Risultati dell'applicazione del sistema SSPC al contesto della Regione Autonoma Valle d'Aosta

L'aggiornamento della valutazione del rischio ambientale delle aziende in AIA è stato condotto prendendo a riferimento i dati disponibili al 31/12/2023.

Il risultato di output derivante dall'applicazione dell'algoritmo di calcolo previsto dal sistema SSPC è riportato in tabella 1 seguente. Nell'ultima colonna della tabella è riportato l'indice di rischio associato ad ogni azienda in AIA, da utilizzarsi quale base per la programmazione dei controlli ordinari a partire dal 2024. L'art. 29-decies, c. 11-ter al Titolo III-bis del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. recita "Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione".

L'indice di rischio non corrisponde alla somma aritmetica dei singoli risultati ottenuti da ogni installazione in quanto è il risultato di un'elaborazione integrata da parte dell'algoritmo SSPC.

Tabella 1 – Esito dell'applicazione del sistema SSPC (rev. 1.4) – aggiornamento con dati disponibili al 31/12/2023

Azienda	P1W	*R'1W	*R'2W	R'3W	R'4W	V1W	V2W	V3W	V4W	Indice Rischio
Heineken Italia	1,0	1,2	1,2	1,6	0	0	2	4	2	2,75
Magnesium Components Verrès	4,0	3,0	1,2	1,6	0	0	2	4	0	5,22
Discarica Pontey	5,0	1,2	1,2	1,6	2,4	1	1	4	0	5,75
Discarica Brissogne	5,0	1,2	1,2	2,4	2,4	0	1	4	2	5,82
Cogne Acciai Speciali	5,5	2,7	4,5	5,5	0	1	4	4	2	8,25

LEGENDA

P1W: Impatto potenziale

**R'1W: Impatto reale-Emissioni in aria/QA*

**R'2W: Impatto reale-Emissioni in acqua/qualità acque superficiali*

R3'W: impatto reale-produzione rifiuti

R4'W: Impatto reale-trattamento rifiuti

V1W: Aree naturali protette

V2W: Popolazione

V3W: Vulnerabilità del suolo

V4W: siti contaminati

In riferimento all'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, si classificano come a "rischio più elevato" le aziende per le quali l'indice di rischio sia superiore a 5,5, a "rischio medio" le aziende per le quali l'indice di rischio sia compreso tra 3,1 e 5,5, mentre a "rischio meno elevato" le aziende associate ad un indice di rischio compreso fra 0 e 3,0.

Di conseguenza, le aziende a rischio più elevate saranno soggette, per le proprie installazioni IPPC, a visite ispettive aventi periodicità annuale, a rischio medio ad una periodicità biennale, mentre

quelle classificate a rischio meno elevato ad una periodicità triennale. Tali periodicità si ridurranno a sei mesi qualora la precedente visita ispettiva abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

5. Nuovo prospetto dei controlli e della periodicità delle attività ispettive

Il nuovo prospetto delle frequenze delle visite ispettive, che è parte integrante del Piano d'ispezione ambientale risultante dall'applicazione dei risultati e delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo, viene rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 2 – Prospetto della periodicità dei controlli delle aziende in AIA

	Verifica documentale	Scarichi	Rifiuti	Emissioni Atmosfera	Emissioni sonore	Acque sotterranee	Suolo
Heineken Italia	Annuale	Triennale	Triennale	Triennale	Triennale	Quinquennale	Decennale
Discarica Pontey	Annuale	*	Annuale	n.a.	Biennale**	Quinquennale	Decennale
Magnesium Components Verrès	Biennale	Biennale	Biennale	Biennale	Biennale	Quinquennale	Decennale
Discarica Brissogne	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale	Biennale**	Quinquennale	Decennale
Cogne Acciai Speciali	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale	Quinquennale	Decennale

**annuale a seguito della comunicazione dell'attivazione degli scarichi su corpo idrico superficiale*

***Valutata la frequenza biennale in base agli esiti delle indagini su tale matrice finora effettuati*

L'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dispone che l'Autorizzazione integrata ambientale programmi specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

In assenza di indicazioni operative che definiscano criteri, modalità e metodiche in relazione ai campionamenti e alle analisi da effettuarsi su suolo e acque sotterranee risulta ad oggi problematica la realizzazione di tali attività all'interno di un Piano di ispezione ambientale. Per questa ragione tali controlli si intendono sospesi in attesa di specifiche Linee Guida ministeriali che ne disciplinino le procedure di attuazione.

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/02/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO